

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1963

Provvedimenti per incrementare la coltivazione del nocciuolo

ONOREVOLI SENATORI — L'unito disegno di legge è rivolto al fine di incrementare la coltivazione del nocciuolo in Italia, nelle zone più adatte a tale tipo di coltura, con la concessione di contributi per l'impianto di nuovi nocciuoleti nella stessa misura prevista per i rimboschimenti. Le norme proposte non sostituiscono, come è opportuno precisare, quelle in vigore, che per l'impianto di nocciuoleti ammettono la possibilità degli ordinari contributi per miglioramenti fondiari o per incremento della frutticoltura, già previsti in particolare nella legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde), ma si aggiungono a tali norme, consentendo condizioni di maggior beneficio (con una maggiore aliquota del contributo, fino al 75 per cento della spesa, e con la concessione gratuita da parte dell'amministrazione statale della direzione tecnica per i nuovi impianti e delle piante occorrenti, nonché con particolari agevolazioni per impianto di vivai e semenzai); condizioni di favore che possono essere richieste dai proprietari entro determinati limiti, sia relativi alla circoscrizione territoriale, sia relativi alle modalità dell'impianto del nocciuoleto e alla coltivazione di tali piante.

L'importanza della coltivazione del nocciuolo ha formato oggetto di approfondite discussioni, svoltesi avanti la Commissione Agricoltura del Senato nel corso della presente legislatura, in relazione al disegno di legge n. 142 presentato dal senatore Ronza

(« Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti »). In tali discussioni furono affrontati anche i più generali problemi della frutticoltura specializzata di collina, e venivano affermate talune esigenze per tali tipi di colture, che trovavano poi accoglimento nelle disposizioni del « Piano Verde » destinate ad incrementare le coltivazioni arboree in genere e frutticole in particolare. Alla coltivazione del nocciuolo infatti è stato dato sufficiente risalto nelle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura in attuazione delle norme della legge 2 giugno 1961, n. 454.

A seguito di tali norme e disposizioni, il disegno di legge del senatore Ronza veniva ritirato dal proponente, potendosi considerare superato ed assorbito dalle disposizioni emanate anche a favore della coltivazione del nocciuolo.

Il disegno di legge che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione, e che prevede forme di incentivo diverse da quelle che erano previste nel disegno di legge del senatore Ronza, non vuole riprendere una questione superata, ma, sulla base anche di una ponderata valutazione di tutte le discussioni già svoltesi, intende evidenziare un nuovo aspetto del problema, risolvendolo congruamente con una serie di norme che — ripeto — sono integrative di quelle già in vigore.

Nelle discussioni finora svoltesi, infatti, è stata tenuta presente in particolare l'importanza del nocciolo come coltura frutticola di interesse agrario, atta all'utilizzazione di terreni collinari, ma come tale non dissimile, per caratteristiche e per reddito, da altre colture frutticole. Per l'unito disegno di legge, invece, viene presa in particolare considerazione — e beneficiata di una particolare forma di contributo — la coltivazione del nocciolo quale essenza di importanza anche forestale, e quale coltivazione atta ad ovviare, con il minimo danno per l'economia nazionale e per l'economia montana e collinare in genere, ad un fenomeno grave e irreversibile, quale la progressiva ed inesorabile distruzione dei castagneti ad opera del mal dell'inchiostro e del cancro del castagno.

Tra il nocciolo e il castagno analogie sono evidenti. Trattasi infatti in ambedue i casi di piante a diffusione spontanea allo stato selvatico ed atte sia a costituire macchie o boschi, sia a dar frutto, con un minimo di cure colturali; di piante che richiedono identiche condizioni ambientali per altitudine, esposizione e caratteristiche di terreno, e che sono ambedue tipiche della flora mediterranea (e della flora italiana in particolare); tanto è vero che per il nocciolo può parlarsi di un « monopolio geografico » che l'Italia divide solo con Spagna, Grecia e Turchia. Trattasi infine di piante che, oltre al frutto, presentano possibilità di redditi accessori, costituiti dal legno e dal tannino per quanto riguarda il castagno, e dall'uso officinale delle foglie e dei rami, per quanto riguarda il nocciolo e altresì dall'uso tecnico dei gusci.

Ma l'impianto del nocciolo nelle zone già utilizzate dal castagneto si fa preferire a qualsiasi altra coltivazione agraria o frutticola per un motivo molto importante, quale è l'attitudine del nocciolo — per il suo complesso sistema radicale che si espande superficialmente e per diramazioni orizzontali, e per la tendenza ad emettere polloni radicali — a contribuire alla sistemazione idrogeologica dei terreni scoscesi, quali sono nella maggior parte dei casi i terreni di fondo valle o sub-montani, consolidando scanpate, trattenendo il terreno di detrito o

di riporto e prevenendo fenomeni franosi. In tutti quei terreni incolti, o già occupati da castagneti, nei quali la trasformazione agraria è resa difficile dal grado di acidità del terreno e pericolosa per la possibilità di erosioni e dilavamenti conseguenti alla aratura, l'impianto del nocciolo permette di ottenere — a parità di spese iniziali e anzi con migliori risultati per quanto riguarda l'interesse generale della difesa del suolo — un nuovo tipo di reddito, sollecito (il nocciolo arriva in produzione in 5-7 anni), sicuro, per essere il nocciolo pianta rustica, resistente alla siccità e ai geli, finora indenne da gravi manifestazioni fitopatologiche, e più conveniente, per la minima esigenza di cure colturali e per la possibilità di utilizzare il terreno anche per il pascolo e la fienagione (il nocciolo, soprattutto se allevato a ceppaia, non aduggia il terreno come fa, per le sue dimensioni, il castagno).

Sul piano economico è ancora da rilevare che una maggior produzione di nocciole, data la situazione di « monopolio geografico » avanti ricordata, si risolverà in un maggiore attivo della bilancia dei pagamenti, per la forte e crescente esportazione di tale prodotto, destinato a sempre maggiori usi alimentari — industriali quale complemento ad esempio del cacao, per applicazioni dietetiche di grande interesse. È stato anche rilevato che, essendo la sola produttrice di nocciole nell'ambito del Mercato comune europeo, l'Italia potrà coprire con la sua produzione tutte le importazioni degli altri paesi del Mercato comune europeo che non ne producono, sostituendosi alla Spagna o alla Turchia.

Nè potrà essere sottovalutata l'importanza di una maggiore produzione di nocciole per il consumo interno, non potendosi negare l'importanza alimentare di tale frutto, ricco di olii vegetali di alto valore nutritivo, e l'utilità di una maggiore diffusione di tutti i preparati dolciari contenenti nocciole, anche in vista dell'aumento dei consumi dolciari alimentari.

* * *

Premesso quanto sopra, in merito alle finalità generali che il disegno di legge intende perseguire, pochi cenni sono suffi-

cienti per illustrarne le singole disposizioni.

In primo luogo, vanno sottolineate le norme che limitano la possibilità di concessione del maggior contributo per impianti di nocciolieti a quegli impianti che rivestano una specifica importanza ai fini di valorizzazione di zone montane o collinari o per la sostituzione di castagneti destinati a scomparire, in modo che siano esclusi dal beneficio tutti gli impianti che costituiscano normali miglioramenti fondiari, per i quali sono peraltro previsti adeguati contributi nel « Piano verde » e nelle leggi da questo richiamate. È per questo che la possibilità di richiesta del maggior contributo è limitata:

a) alle provincie di Cuneo, Alessandria, Asti e Viterbo, alla Campania e alla Sicilia, in quanto trattasi di località nelle quali già la coltura del nocciolo presenta possibilità e utilità di diffusione più rilevanti, per la esistenza di impianti già avviati, per un flusso di produzione che comporta adeguata organizzazione mercantile e industriale, attrezzature vivaistiche, competenze e conoscenze tecniche nei coltivatori. In tali zone sarebbe stata controproducente ogni discriminazione tra zone montane o collinari ed altre zone;

b) ai territori montani, sia che si tratti di comuni montani, di territori montani veri e propri, di comprensori di bonifica montana. In tali zone, la utilità della diffusione del nocciolo — che può fruttificare fra i 300 e i 600 metri, e che, in buona esposizione, può dar reddito anche oltre i 700 metri — non ha bisogno di essere particolarmente illustrata;

c) nei territori collinari di rilevante depressione economica, delimitati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Si tratta di territori nei quali le più difficili condizioni dell'economia agricola o il fenomeno dello spopolamento consigliano la diffusione di una coltivazione che, pur arrecando un reddito unitario notevole, non richiede nè largo impiego di mano d'opera e di capitali di esercizio, come si verifica peraltro nelle coltivazioni frutticole in genere o nella viticoltura, nè particolari conoscenze tecniche o attrezzature aziendali;

d) infine, in tutti i terreni che siano classificati o siano stati classificati in catasto negli ultimi dieci anni come nocciolieti (per l'ipotesi di ricostituzione di impianti deperiti) e come castagneti o boschi cedui. Il riferimento a un periodo di dieci anni è opportuno per permettere tali impianti in quei terreni che, già classificati castagneti o boschi cedui, siano stati più di recente, per la scomparsa del castagneto o del bosco ceduo, sclassificati, ad esempio, a pascoli cespugliati, o siano stati improvvisamente destinati a colture agrarie.

Alle particolari caratteristiche dei nocciolieti sono ispirate le norme che prevedono che il contributo possa essere accordato dopo soli tre anni dall'impianto, anziché dopo cinque anni, e che inoltre ammettono una più generosa tolleranza per quanto riguarda il numero delle piante non attecchite. Ciò è dovuto alla particolare velocità di accrescimento di tale pianta, che, una volta attecchita, arriva a produzione dopo poco tempo (anche in tre soli anni e al massimo entro 5-7 anni); per quanto riguarda le fallanze, si è tenuto conto della facilità che il coltivatore avrà nel rimpiazzare le piante non attecchite, sia utilizzando nuovi polloni radicali, nel sistema di allevamento a ceppaia, sia trapiantando gli stessi polloni radicati, nel sistema ad alberelle. Per tali motivi, e per semplificare la corresponsione del contributo, sono stilate le suddette norme, che potranno evitare lungaggini e contestazioni nei collaudi finali degli impianti.

Con specifica norma transitoria è prevista la possibilità, per i coltivatori che già abbiano richiesto contributi e sussidi per lo impianto di nuovi nocciolieti in base alle vigenti disposizioni, di richiedere la conversione del contributo nella misura maggiore prevista dalla legge, qualora si tratti di impianti progettati nelle stesse zone o località specificate nell'articolo 1.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, essi potranno essere fronteggiati nei limiti degli stanziamenti in bilancio previsti annualmente per i miglioramenti fondiari e per l'economia montana e foreste; è tenuto conto naturalmente dei maggiori stanziamenti su tali capitoli derivanti dalla legge sul « Piano verde ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e Viterbo, nella Campania e nella Sicilia; nei comuni classificati montani nel catasto agrario, nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge, e nei territori collinari a rilevante depressione economica delimitati ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, i piccoli proprietari e i conduttori di piccole e medie aziende agricole che intendano impiantare coltivazioni di nocciolo o migliorare noccioli esistenti hanno diritto, ove esplicitamente lo richiedano e in luogo dei contributi e sussidi previsti da altre disposizioni vigenti, alla concessione di un contributo pari all'intero importo del costo delle piante, all'intero importo delle spese di direzione tecnica dell'impianto o dei miglioramenti, e al 75 per cento delle altre spese, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dell'articolo 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Lo stesso contributo può essere richiesto per nuovi impianti di noccioli in terreni non ricadenti nelle zone specificate nel comma precedente, che in catasto siano già classificati, o lo siano stati nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, come noccioli, castagneti o boschi cedui.

Per la determinazione della qualità di piccolo proprietario e di conduttore di piccola e media azienda agricola si applicano le norme dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

I contributi previsti dal precedente articolo sono conferiti per intero trascorsi tre anni dalla compiuta coltura. È ammessa la concessione di acconti, in misura non superiore a due terzi del contributo, in base a collaudi parziali dei lavori di impianto o di miglioramento dei noccioli.

Nel collaudo finale è consentita una tolleranza pari al 5 per cento di piante non attecchite, se l'impianto è ad alberello, e al 10 per cento, se l'impianto è effettuato a gruppi di almeno tre piante disposte a coppia.

Art. 3.

Ai vivai e semenzai di piante di nocciolo si applicano le disposizioni previste per vivai e semenzai di essenze forestali.

Art. 4.

Gli agricoltori delle categorie specificate all'articolo 1 che, per il miglioramento di noccioli esistenti e per l'impianto di nuovi noccioli o di vivai e semenzai di piante di nocciolo, abbiano già richiesto contributi per miglioramenti fondiari, ai sensi di norme vigenti, potranno richiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la conversione nel contributo previsto dal precedente articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni e purchè non sia stato effettuato il collaudo finale dei lavori.

In tal caso, nel collaudo finale saranno ammesse le tolleranze per mancato attecchimento specificate nell'articolo 2.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno fronteggiati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nei capitoli relativi all'economia montana e alle foreste e a quelli relativi ai contributi per miglioramenti fondiari nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.